



# COMUNE di PIETRA DE' GIORGI

## Provincia di Pavia

---

ORDINANZA n. 290/2010

**OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

Che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:

- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
- residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2 del Codice Civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;

che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che “la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi;

che la legge 24 dicembre 1954, n.1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;

che l'art.6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

che l'art.15 del D.P.R. n.394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.98 n.286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954 n.1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

che l'art.6, comma 5 del medesimo D.Lgs 286/1998, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art.7 che il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

che il medesimo Decreto Legislativo n.30/2007, all'art.9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art.7 della stessa legge, per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n.1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223;

che il comma 3° del citato art.9 del D.Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione Europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art.29, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286;

che il successivo comma 4 del medesimo art.9 del D.Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione Europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

che con Decreto Legge 92 del 23.05.2008, convertito in Legge 24 luglio 2008 n.125 il Legislatore ha ridisegnato le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, in particolare per conferirgli poteri di ordinanza in nuovi ambiti. In particolare, riformando l'art.54 del testo unico, l'art.6 stabilisce che:

*“il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; questi provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione;”*

Con questa nuova disciplina, dunque, i poteri di ordinanza del Sindaco ricevono modifiche sostanziali, estendendosi all’adozione di provvedimenti, sia in via ordinaria, sia di carattere contingibile ed urgente, anche in riferimento alla “sicurezza urbana”

che l’art.221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n.1265) sostituito dall’art.4 del D.P.R.22 aprile 1994, n.425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità al Sindaco (artt.24-25 D.p.r.380/2001 e s.m.i.), allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, le dichiarazioni di conformità degli impianti e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

## **TUTTO CIO’ PREMESSO**

PRESO ATTO che a seguito dell’allargamento degli Stati facenti parte dell’Unione Europea, e dell’entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari all’interno degli stati membri (G.U. n.72 del 27/3/2007) in vigore dall’11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, attraverso adeguate disposizioni in materia di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pietra de’ Giorgi;

ATTESO che in conseguenza dell’entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, si è registrato un incremento notevole dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;

CONSIDERATO che pari passo alle numerose richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica nonché dell’incolumità dell’ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;

DATO ATTO infatti che accade non di rado, come in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino davanti ad alloggi affetti da uno stato di degrado incompatibile con il requisito dell’abitabilità, palesando i medesimi gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in correità con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell’ambiente abitativo;

DATO ATTO peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell’accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti

che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

RITENUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;

DATO ATTO CHE le recenti disposizioni contenute nella Legge 15/07/09 n.94 in materia di Pubblica Sicurezza hanno apportato alcune modifiche alla Legge anagrafica del 24.12.1954 n.1228: infatti all'art.1 di questa Legge è stato aggiunto: "l'iscrizione e la richiesta anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie";

VISTA la Legge 94 del 15 luglio 2009 entrata in vigore l'8 agosto 2009;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n.1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento di attuazione Legge n.1228/54)

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n.394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.98, n.286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n.30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'interno n.19 del 6 aprile 2007 e n.45 del 8 agosto 2007;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. N.D.G. RUERI/II/12712/1.3.b DEL 03-08-2007;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18-11-2009,

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

VISTI il Decreto Legge 92 del 23/05/2008 e la Legge 125 del 24.07.2008;

VISTO l'art.12 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 come sostituito dall'art.4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

## **DISPONE**

Che, contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Pietra de' Giorgi e alle variazioni anagrafiche da parte di chiunque ne faccia richiesta, vengano sempre effettuati i relativi accertamenti sulle condizioni igienico sanitarie dell'immobile, anche in relazione al numero delle persone occupanti l'immobile stesso, con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale; che, alla richiesta di iscrizioni e variazioni anagrafiche, venga esibito agli Uffici Demografici, oltre ai documenti previsti per legge:

- il certificato di agibilità previsto dal DPR 6 giugno 2001, n.380;
- in alternativa, Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati resa ai sensi dell'art.7 del D.M. n.37 del 22/01/2008, della cui completezza e correttezza, a seguito di specifica sottoscrizione, si assume la responsabilità l'installatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali o, in mancanza, il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali;

oppure

per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008 (data di entrata in vigore del D.M. n.37 del 22.01.2008)

Se la dichiarazione di conformità prevista non è stata prodotta o non più reperibile, si allega:

- Dichiarazione resa da un professionista abilitato (iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione , per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti);

che, qualora vengano verbalizzate anomalie sull'immobile, in sede di accertamento, la Polizia Locale informerà il Sindaco e i competenti Uffici Tecnici Comunali – Sezione Urbanistica per gli eventuali interventi e provvedimenti.

Gli Uffici preposti al controllo dei fabbricati dovranno predisporre i sopralluoghi:

- per la verifica di eventuali abusi edilizi;
- sopralluoghi qualora non sussistano le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile;
- comunicazioni al proprietario dell'immobile per gli eventuali interventi di manutenzione da effettuare all'immobile stesso;
- eventuali controlli sugli impianti d'uso;

## **DI OSSERVARE**

### **1. ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:**

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Pietra de' Giorgi si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n.1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, tenuto conto delle recenti modifiche apportate dalla Legge 94/2009;

### **2. ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.LGS. 06 FEBBRAIO 2007 N.30:**

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato un'attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

**Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:**

- nell'ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INPS dello stesso.

In caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolare modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2009 in Euro 5.317,65 annue. Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale Euro 5.317,65 per l'anno 2009; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo dell'assegno sociale Euro 2.658,83; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo della pensione sociale Euro 10.635,30. Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.

**ESEMPI:**

- Dichiarante + familiare di età superiore ai 14 anni =  $5.317,65 + 2.658,83 = 7.976,48$ ;
- Dichiarante + figlio di età inferiore ai 14 anni =  $5.317,65 + 2.658,83 = 7.976,48$ ;
- Dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni =  $5.317,65 \times 2 = 10.635,30$ ;
- Dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + un familiare di età superiore ai 14 anni =  $5.317,65 + 5.317,65 + 2.658,83 = 13.294,13$ .

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica siano per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica – subordinata tuttavia oltre alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale – in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art.9 del D.Lgs.30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art.7/3° comma del D.Lgs.30/2007;

### **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D.LGS.30/2007;**

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art.2 punto2, del D.Lgs. n.30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

### **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N.30/2007.**

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale – subordinata alla regolarità del soggiorno (art.6, c.7, d.leg.vo n.286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità;

ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D.lgs. n.30/2007;

### **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)**

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D.Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata in Questura di Pavia o qualora già scaduta;
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
- certificato di Idoneità alloggiativa: ai fini del calcolo delle persone alloggiabili per ciascuna abitazione per il rilascio dello stesso certificato vengono applicati i parametri numerici stabiliti dall'art.2 D.M. 05.07.1975;

- Nel caso di permesso di soggiorno scaduto ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ;

## **DISPONE INOLTRE**

Che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- in attuazione del disposto di cui all'art.3 della Legge 24.12.1954, n.1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art.2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223; che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, all'interno del registro generale della popolazione residente di Pietra de' Giorgi, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
- che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Pietra de' Giorgi da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso. In dette attività di verifica si dovrà inoltre accertare l'esistenza dei necessari titoli di godimento degli alloggi: regolare contratto di proprietà o regolare contratto d'affitto, nonché la comunicazione di cessione fabbricato e/o di ospitalità in caso di cittadino extracomunitario. Nel caso l'immobile locato sia già occupato da altre persone, regolarmente residenti, è necessario apposito atto d'assenso del proprietario;
- che nell'ipotesi di richiesta d'iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto Status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Pavia;

## **INCARICA**

Gli Uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Demografici, l'Ufficio Tecnico e il Corpo di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

## **AVVISA**

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Pietra de' Giorgi e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo avvisi affissi nel territorio comunale.

## **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Manda il presente provvedimento:

Al Prefetto di Pavia

Al Questore di Pavia

Al Comandante Provinciale Carabinieri di Pavia

Al Commissariato di Polizia di Stato di Pavia

Al Comando Compagnia Carabinieri di Stradella

Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Giuletta

All'Ufficio Anagrafe del Comune di Pietra de' Giorgi

All'Ufficio Tecnico del Comune di Pietra de' Giorgi

Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Borgo Priolo

Pietra de' Giorgi, 05 Febbraio 2010



**IL SINDACO**  
Dott. Gianmaria Testori